



SCHEMA DI DISCIPLINARE/CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Oggetto: ACCORDO QUADRO SERVIZI TECNICI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI DEL RAGGRUPPAMENTO N.4. "SISTEMI DI BENI CULTURALI: SISTEMA MUSEALE, SISTEMA ESPOSITIVO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL RAZIONALISMO. BENI CULTURALI. EDIFICI STORICI IN DISUSO E USI DIVERSI. LAVATOI"
CIG xxxxxxxxxxxx

Premesso che:

- con determinazione n.....deldel Direttore del Settore Opere Pubbliche è stato disposto di ricorrere all'istituto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.36/2023, per la prestazione di attività e servizi tecnici inerenti la prevenzione incendi per gli edifici del raggruppamento n. **4 (SISTEMI DI BENI CULTURALI: SISTEMA MUSEALE, SISTEMA ESPOSITIVO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, CIRCUITO DEL RAZIONALISMO. BENI CULTURALI. EDIFICI STORICI IN DISUSO E USI DIVERSI. LAVATOI)**, mediante affidamento diretto e tramite il criterio del minor prezzo, previa consultazione di operatori economici registrati nell'elenco fornitori della piattaforma SINTEL -Aria spa di Regione Lombardia,

- la procedura di individuazione dell'Operatore Economico è descritta nel report di procedura ID. N.;

- con medesima determinazione sono stati approvati gli atti di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione in oggetto a favore dell'operatore economico, con sede in.....

Codice fiscale / Partita I.V.A. n°..... che ha offerto un ribasso del% da applicare all'importo a base d'asta di ciascun contratto attuativo;

- con successive determinazioni verranno assunti specifici impegni di spesa in relazione al singolo contratto attuativo;

Il presente Accordo Quadro è da considerarsi ad ogni effetto di legge e dei rapporti fra le parti, contratto normativo, finalizzato esclusivamente alla definizione dei contenuti normativi e dei prezzi da applicarsi ai singoli contratti attuativi che saranno poi oggetto di affidamento in attuazione del presente Accordo Quadro;

La stipulazione dell'Accordo Quadro e la sottoscrizione del presente Disciplinare_contratto di incarico professionale non obbligano la stazione appaltante ad affidare l'esecuzione di prestazioni che saranno dichiarate nei singoli contratti attuativi. L'importo massimo delle prestazioni che sarà

possibile affidare viene stimato in € 139.000,00 al lordo del ribasso di aggiudicazione, oltre oneri contributivi, previdenziali e iva ai sensi di legge

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ... del mese di..... alle ore in Como, via Vittorio Emanuele n. 97 presso gli uffici comunali del Settore OO.PP:

Il Direttore del Settore Opere Pubbliche, arch. Luca Nosedà CF. NSDLCU75P09C933E il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di COMO, giusto Decreto Sindacale, domiciliato per la carica nella sede comunale di Como, via Vittorio Emanuele II, 97, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, dichiarando nel contempo di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità in relazione all'assunzione del presente atto;

E

L'operatore economico, con sede in, viaiscritto/a all'Albo/Collegio degli/deidella Provincia di al n., con studio in, C.F. – Partita IVA,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1_OGGETTO DELL'INCARICO

Il, con sede in, via iscritto/a all'Albo/Collegio degli/deidella Provincia di al n., con studio in, C.F. – Partita IVA, nel seguito "Operatore economico", si impegna ad assumere l'incarico affidato dall'Amministrazione Comunale di Como, relativo all'esecuzione di servizi di cui all'oggetto.

In particolare, l'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, disciplina le condizioni generali stabilite preventivamente per i successivi contratti attuativi che avranno ad oggetto prestazioni e attività inerenti la prevenzione incendi negli edifici del raggruppamento 4 ed altri, in via subordinata.

Il Comune di Como, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all' "Operatore economico", che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle prestazioni sopra descritte mediante specifici contratti attuativi, successivamente definiti dalla stazione appaltante in relazione al delinearsi in maniera compiuta di specifiche esigenze. Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto della vigente normativa applicabile al contratto in specie, e a regola d'arte.

ART. 2_OBBLIGHI LEGALI

L' "Operatore economico" incaricato è obbligato all'osservanza: delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti, del Codice Civile; e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della normativa in materia relativa all'Ordine e/o Collegio professionale d'appartenenza.

Resta a carico del "Operatore economico" incaricato ogni onere, strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, pur rimanendo organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; L'"Operatore economico" incaricato eseguirà quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.

L'"Operatore economico" incaricato garantisce la propria disponibilità per sopralluoghi e confronti segnalati dalla Committenza, anche con soggetti incaricati dall'Amministrazione in supporto al Responsabile del Procedimento o in relazione a collaborazioni e/o referenti di altri enti segnalati dalla Committenza, quali ad esempio il Settore Cultura e il Settore Commercio del Comune di Como, i funzionari della Soprintendenza, i referenti della Polizia locale, del Comando dei Vigili del Fuoco.

ART. 3_IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo dell'Accordo Quadro, da affidarsi mediante specifici contratti attuativi è stimato nella misura massima di € 139.000,00 (euro centotrentanovemila/00) al lordo del ribasso offerto, oltre CNPAIA e Iva ai sensi di legge.

Agli importi dei singoli contratti attuativi si applicherà la percentuale del ribasso offerto in sede di presentazione dell'offerta su piattaforma SINTEL da parte del "Operatore economico" del presente Accordo quadro. Tale ribasso sarà riferito al solo importo delle spese, calcolate per interpolazione lineare qualora il compenso venga calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023 e valutata al 20% (venti per cento) quando il compenso sia computato secondo le Linee Guida per le prestazioni di ingegneria antincendio formulate dal gruppo di lavoro GTT.4 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, derivate da uno studio prodotto dalla Consulta Regionale degli Ordini Ingegneri della Lombardia. La tariffa oraria è stabilita in € 75,00.

Per i contratti attuativi non è previsto un importo minimo.

ART. 4 _DURATA

Il presente Accordo Quadro ha durata massima temporale di 4 (quattro anni) decorrenti dalla data della stipula dello stesso o dalla data della consegna del servizio in pendenza del contratto, per motivi di urgenza dettati a insindacabile giudizio dalla stazione appaltante. L'Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche nel caso ciò avvenga prima del termine indicato al punto precedente, e alla scadenza fissata anche se non fosse stata affidata alcuna attività, senza che l'operatore economico affidatario possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese nei confronti della stazione appaltante fino a quando non saranno attivati i contratti attuativi.

ART. 5 _ MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI. TERMINI DI ESECUZIONE

Il RUP disporrà i singoli contratti attuativi che saranno numerati progressivamente. I singoli contratti attuativi delineeranno in maniera dettagliata le attività che di volta in volta verranno richieste, i documenti di base forniti, le modalità e i tempi di esecuzione e consegna, nonché l'importo contrattuale calcolato secondo quanto indicato all' art. 7 del presente disciplinare. Detto compenso si intende onnicomprensivo e compensativo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, che l'"Operatore economico" dovrà sostenere per eseguire tutte le attività, per osservare tutte le prescrizioni esecutive dell'incarico, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti. Le spese da versare al Comando dei Vigili del Fuoco per i servizi loro richiesti nell'ambito dei procedimenti oggetto del presente Accordo Quadro restano a carico della stazione appaltante. Nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto all' "Operatore economico" per lo svolgimento di prestazioni al di fuori della sede

operativa dichiarata dall' "Operatore economico" medesimo, per la partecipazione a riunioni, incontri, ecc.

ART.6_ONORARIO PROFESSIONALE E PAGAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ogni singolo contratto attuativo esplicherà unitamente alla prestazione, tempi, modalità di esecuzione, importo, fasi e specifiche modalità per la corresponsione del compenso. I pagamenti avverranno entro 30gg dall'accettazione delle fatture elettroniche.

L'operatore economico si impegna a mantenere fisso e invariabile lo sconto offerto, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. I suddetti compensi si intendono onnicomprensivi e non saranno soggetti a variazione dovuta a qualsiasi imprevisto o eventualità.

ART. 7_DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al fine di individuare le prestazioni del presente Accordo Quadro che saranno poi dettagliate nei singoli Contratti Attuativi, si elencano di seguito alcune attività, in modo indicativo ma non esaustivo né vincolante, da eseguirsi da parte del "Operatore economico", sugli edifici del raggruppamento n. 4:

- In via prioritaria: Biblioteca comunale, Musei Civici, Pinacoteca, ex Chiesa di San Francesco,
- Verifica ed eventuale aggiornamento del progetto di prevenzione incendi, valutazione di opportunità in relazione al nuovo codice di prevenzione incendi. Nuovo progetto di adeguamento;
 - Valutazione di attività ammesse;
 - Verifica ed eventuale aggiornamento del progetto di prevenzione incendi, valutazione di opportunità in relazione al nuovo codice di prevenzione incendi;
 - Disanima delle condizioni dello stato di fatto e documentale, con individuazione delle criticità e azioni da attuare;
 - Disanima delle condizioni dello stato di fatto e documentale per lo sviluppo della fase di progettazione di prevenzione incendi o di PFTE, a supporto alla programmazione tecnico economica della stazione appaltante degli interventi conseguenti;
 - Azioni e attività prodromiche e di verifica progettuale e/o tecnica in relazione alla prevenzione incendi;
 - Progettazione alle diverse fasi, fino all'esecutivo, anche di elementi separanti, di impianti idrici ed elettrici, impianti speciali;
 - Direzione lavori, anche di opere specialistiche, verifiche in corso d'opera e finali, collaudi, CRE. Attestazione e certificazioni in materia di prevenzione incendi;
 - Piani/programmi di manutenzione programmata e controlli dei presidi di prevenzione incendi e impianti IRAI;
 - Deposito di SCIA di prevenzione incendi nei casi previsti;
 - Piani di limitazione dei danni;
 - Supporto a referente delle diverse strutture e per definire sistemi GSA.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni tecniche faranno riferimento agli specifici allegati del D.Lgs. 36/2023, alla normativa vigente e in materia di prevenzione incendi, alle norme UNI e ogni altra norma prescrittiva inerente l'esecuzione di impianti e materiali idonei agli scopi della progettazione. La stazione appaltante si riserva la possibilità di affidare anche gli adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri edili, intesa esclusivamente quale prestazione accessoria ai PFTE, esecutivi, e direzione lavori. Lo stesso dicasi per redazione di DUVRI in caso di progettazione di servizi.

Lo sviluppo dei diversi servizi dovranno tener conto degli studi e progettazioni già svolte negli anni precedenti, e della documentazione in atti dell'amministrazione che l'operatore economico è tenuto a conoscere e consultare in sede, e delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 del Codice per i Beni culturali già emesse o da richiedere in maniera puntuale alla competente Soprintendenza.

La stazione appaltante si riserva, per esigenze d'urgenza, di affidare con i Contratti attuativi, attività e servizi tecnici in linea con l'oggetto del presente Accordo Quadro ma riferiti ad altri edifici non inseriti nell'elenco del raggruppamento n. 4, senza che l'operatore economico possa opporsi.

ART. 8_ ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO ED OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL "OPERATORE ECONOMICO"

L'"Operatore economico" incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti, del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della normativa in materia relativa all'Ordine e/o Collegio professionale d'appartenenza.

Resta a carico del "Operatore economico" incaricato ogni onere, strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, pur rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Comune di Como. L'"Operatore economico" incaricato eseguirà quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Comune di Como medesimo, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.

L'"Operatore economico" incaricato garantisce la propria disponibilità per sopralluoghi e confronti segnalati dalla Committenza.

Gli elaborati ed i documenti di cui al precedente Art. 7_DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, che l'"Operatore economico" si impegna a compilare e consegnare alla Committenza nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare, diverranno di esclusiva proprietà del Comune di Como che potrà disporne in modo pieno ed incondizionato senza che l'incaricato abbia nulla a che pretendere.

Allo stesso modo l'incaricato si impegna a non divulgare ad altri la documentazione appena citata.

La Stazione Appaltante assicurerà, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'osservanza delle norme inerenti gli aspetti tecnici contabili ed amministrativi dell'esecuzione dell'intervento attraverso l'ufficio della Direzione del Servizio ed il Responsabile del Procedimento.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità del "Operatore economico" per vizi, difetti e difformità nell'esecuzione del servizio, di parte di esso o dei materiali utilizzati o per le attrezzature impiegate, né la garanzia del "Operatore economico" stesso per le prestazioni già controllate. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al "Operatore economico", né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Il "Operatore economico" dovrà fornire al RUP tutti i dati di qualsiasi natura per le comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, se dovute.

ART. 9_ VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

L'"Operatore economico" è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e si obbliga ad assicurare la continuità di presenza fino a completamento dell'incarico.

L'"Operatore economico" risponde, altresì, dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP ed al Responsabile dei Lavori. Il direttore dell'Esecuzione/RUP potrà concedere sospensioni, riprese e proroghe sulla base delle vigenti disposizioni in materia. Le modifiche del contratto durante l'esecuzione sono soggette alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 10_ DURATA DELL'INCARICO

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del RUP, dopo l'aggiudicazione ed eventualmente, in caso di necessità, in pendenza di contratto.

L'“Operatore economico” incaricato avrà a disposizione il tempo indicato nella lettera commerciale del Contratto attuativo.

A tal fine l'“Operatore economico” deve attivarsi, anche coinvolgendo e consultando la stazione appaltante anticipatamente rispetto al suddetto termine in modo tale che alle suddette scadenze la documentazione presentata sia idonea sotto il profilo sostanziale e formale.

ART. 11_ DETERMINAZIONE DEI COMPENSI, MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E CESSIONE DEL CREDITO

I compensi per le prestazioni professionali relative alla prevenzione incendi verranno calcolati secondo le Linee Guida per le prestazioni di ingegneria antincendio formulate dal gruppo di lavoro GTT.4 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, derivate da uno studio prodotto dalla Consulta Regionale degli Ordini Ingegneri della Lombardia. La tariffa oraria è stabilita in € 75,00.

Le attività oggetto del presente Accordo Quadro come descritte all'Art. 7, DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, del presente disciplinare potranno essere sviluppate, anche con riferimento a prestazioni elencate al DM 17/6/2016 con riferimento alla categoria d'opera Impianti IA.01, IA.02, IA.03, IA.04, e strutture S.01, S.02, S.03, S.04 di cui all'allegato tavola Z1 del suddetto DM, di natura edile E.20, E.21, E22.

Il corrispettivo è da intendersi in misura fissa ed invariabile, per tutte le prestazioni indicate all'Art. 7, DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, del presente disciplinare di incarico professionale, nonché per l'espletamento di tutte le ulteriori prestazioni necessarie e conseguenti.

L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile e della Legge.n.49 del 21 Aprile 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 104 del 5 maggio 2023) e in vigore dal 20 Maggio 2023.

L'“Operatore economico” rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare di incarico professionale, a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del servizio, nonché a qualsiasi maggiorazione per servizio parziale o per interruzione del servizio per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Como è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'“Operatore economico” incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni l'“Operatore economico” incaricato intenda o debba avvalersi.

L'“Operatore economico” affidatario dell'incarico rimarrà comunque ed in ogni caso direttamente responsabile dell'operato.

I compensi sono corrisposti con le modalità descritte nei singoli contratti attuativi.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

ART. 12_ ANTICIPAZIONE

Ai sensi di legge.

ART. 13_CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'affidatario ha presentato cauzione definitiva dell'importo di Euro (/) pari alla percentuale dell'importo di affidamento del ____% (/ cento) in conformità alle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 106, D.Lgs. 36/2023 mediante garanzia fideiussoria numero _____ del _____ rilasciata da _____,

polizza di responsabilità civile, emessa da primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo di responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, con un massimale pari a € 1.000.000,00. L'operatore economico deve mantenere la copertura assicurativa fino al collaudo del servizio.

ART. 14_ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/10, l'appaltatore si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il "Operatore economico" ha provveduto a comunicare al Comune di Como, gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati:

- Banca
- Codice IBAN

individuando nel la persona/e delegate ad operare su di essi.

Nel caso in cui il "Operatore economico" effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L.136/10.

ART. 15_SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 119 del D,Lgs. 36/2023.

Il subappalto deve essere autorizzato dalla stazione appaltante.

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro. E' vietata la cessione dei Contratti Attuativi.

ART. 16_PENALI_ RISOLUZIONE E RECESSO

Nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati oggettivati nei singoli contratti attuativi sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 % (uno per mille) del corrispettivo professionale contrattuale riferito alla prestazione oggetto del ritardo e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo nella consegna non sia imputabile all'incaricato.

Prima della consegna definitiva sono richiesti almeno tre controlli dei documenti, da effettuarsi in contraddittorio con il Committente, il RUP, il Responsabile dei Lavori e il funzionario della Soprintendenza competente per il territorio, l'eventuale personale di supporto. L'operatore economico è tenuto ad almeno un report settimanale circa l'avanzamento dell'elaborazione delle prestazioni, in sede presso l'ufficio tecnico o in sede di sopralluogo congiunto, secondo le modalità da concordare con il RUP.

La contestazione dell'inadempienza è inviata per iscritto al "Operatore economico" tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato in 5 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dal Comune di Como, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o

l'inadempienza contestata, ove ciò sia possibile, non venga regolarizzata da parte dell'aggiudicatario.

Le somme addebitate a titolo di penale o risarcimento, ai sensi del presente articolo, sono imputate in deduzione sull'importo delle fatture liquidabili non ancora pagate, e in mancanza di provvista o per la differenza imputate alla cauzione definitiva di cui all'art. 117, del D.Lgs.36/2023.

In tema di accordo bonario si applicano quando insorgano controversie in fase di esecuzione del presente contratto circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute si applica l'art. 211- (art. 210 per lavori)

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia possibile comporre in via stragiudiziale, è di competenza del Giudice Ordinario.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

In relazione alle possibili azioni di risoluzione si fa riferimento all'art. 122 del DLgs. 36/2023

In relazione alle possibili azioni di recesso si fa riferimento all'art. 123 del D.Lgs.36/2023

ART. 17_ RECESSO PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.

In caso di recesso, la Stazione appaltante dovrà inviare al Contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e saranno tenuti al pagamento:

- a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;
- b) di un indennizzo pari a un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova Convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio.

ART.18_ OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI – PATTO DI INTEGRITA'

L'“Operatore economico”, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Como” vigente consultabile al seguente indirizzo Internet:

https://www.comune.como.it/export/sites/default/it/comune/amministrazione-trasparente/doc/All.3B_Codice_comport_dipend.pdf

ed il Patto di Integrità sottoscritto dall'aggiudicatario - allegato materialmente al presente atto - approvato in schema con deliberazione della Consiglio Comunale.

Il “Operatore economico” si impegna a trasmettere copia del codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Como, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al “Operatore economico” il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 19_ OBBLIGHI ASSICURATIVI, RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

Il "Operatore economico" è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la prestazione. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente, la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del "Operatore economico" per l'esecuzione delle prestazioni in affidamento, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria

ART_20 CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto.

ART. 21_ PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (il vigente D.lgs. 101/2018), il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al presente incarico è il Comune di Como.
2. Il "Operatore economico" è Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del presente incarico, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.
3. Il "Operatore economico" ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'incarico; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. Il "Operatore economico" è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. Il "Operatore economico" potrà citare i contenuti essenziali dell'incarico, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa all'affidamento di altri incarichi.
7. Il "Operatore economico" si impegna, altresì, a rispettare quanto altro previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.
8. Per il trattamento di dati personali soggetti a tutela del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che dovesse essere effettuato ai fini dell'esecuzione del presente incarico, il "Operatore economico" dovrà prevedere sistemi di crittografia per la protezione dei dati.

ART.22_ RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO

Dovranno essere consegnate , su richiesta del RUP fino a n. 2 copie cartacee complete senza costi aggiuntivi per il Comune di Como, in quanto ritenute comprese nelle spese.

Oltre alle copie cartacee, il "Operatore economico" dovrà consegnare al Comune di Como una copia in formato digitale su CD-ROM o DVD della predetta documentazione senza costi aggiuntivi per il Comune di Como.

Gli elaborati grafici dovranno essere in formato .dwg (compatibile con Autocad – versione max. 2015).

Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti, senza costi aggiuntivi per il Committente, in formato compatibile con i tradizionali programmi di Office (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx).

ART. 23_SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE saranno ad esclusivo carico del "Operatore economico" incaricato.

Questo atto, redatto mediante strumenti elettronici, consta di numero 10 facciate e numero righe 510 interamente scritte oltre le firme.

Como, data e firma digitale

L'OPERATORE ECONOMICO" INCARICATO

.....

IL DIRIGENTE

Arch. Luca Nosedà

Firma lo schema di disciplinare di incarico professionale

Il RUP

Arch. Piera PAPPALARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate